



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"

Viale Indipendenza, 24 – 93017 SAN CATALDO (CL) – Tel. 0934 586261

Email: clic83400b@istruzione.it – Pec: clic83400b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: CLIC83400B – C.F.: 92076690855 – CUU: M65MLD

Sito web: <https://www.carduccisancataldo.edu.it/>



Regolamento Disciplinare

Anno Scolastico 2025/26

Approvato dal Consiglio di Istituto verb. n.2 del 17/02/2025

Principi normativi concernenti la disciplina

Qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti degli allievi deve avere finalità educative e di recupero dei comportamenti e deve tendere all'acquisizione o al rafforzamento del senso della responsabilità personale all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima ascoltato sui fatti dal Dirigente Scolastico, da un suo delegato o dal docente.

Le sanzioni come le ammonizioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In alcuni casi è possibile, previo accordo con i genitori, convertire la sanzione prevista in attività in favore della comunità scolastica e/o in partecipazione ad appositi corsi di educazione alla legalità. **Le sanzioni e/o i provvedimenti superiori a tre giorni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.**

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori a 15 giorni. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica e non allontanarlo dal processo formativo seguito nella classe di appartenenza. Tale possibilità sarà assolta utilizzando il registro elettronico che i docenti aggiornano con le attività svolte e l'alunno consulta durante il periodo di allontanamento.

Diritti degli studenti:

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto:

- a. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- b. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- d. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza;
- e. ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio educativo-didattico di qualità;
- f. ad offerte formative aggiuntive e integrative;
- g. a iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- h. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- i. alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- j. a servizi di promozione della salute.
- k. se straniero, ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza realizzando attività interculturali.

Doveri degli studenti:**1. Partecipazione, frequenza, regole di comportamento**

Lo studente è tenuto a:

- frequentare regolarmente le lezioni fornito del materiale didattico occorrente;
- rispettare tutto il personale della scuola ed i compagni;
- mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso delle regole della comunità scolastica;
- non danneggiare arredi e sussidi didattici della scuola; ogni danno anche minimo dovrà essere risarcito dai genitori dell'alunno responsabile;
- rispettare la puntualità e ad entrare in classe solo dopo il suono della campana. Dopo le ore 8,05 nessuno sarà ammesso in classe, ma sarà affidato ai collaboratori scolastici in apposita area attrezzata e sorvegliata fino all'ora successiva.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche:

Gli alunni non possono uscire dalla classe durante le ore di lezione salvo casi di assoluta necessità e con il permesso dell'insegnante.

Non è consentito inviare gli alunni ai servizi igienici dopo le 13.40, né nell'ora precedente e seguente all'intervallo salvo in casi di estrema ed evidente necessità, né tantomeno permettere che vi si rechino spontaneamente.

Al cambio dell'ora non è permesso uscire dall'aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, correre, ecc.

Assenze, uscite anticipate e ingressi posticipati

Gli alunni assenti alla prima ora potranno essere ammessi alle lezioni successive solo se accompagnati da uno dei genitori. In caso contrario, verranno ammessi con riserva dai responsabili di plesso e/o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Le assenze ed i ritardi verranno registrati dal docente della prima ora.

Se l'assenza è dovuta a ricovero ospedaliero bisogna produrre apposito certificato rilasciato dall'azienda sanitaria.

Le assenze per motivi personali/familiari o di salute non superiori a gg 10 vanno giustificate dai genitori dell'alunno tramite l'apposita funzione presente nel registro Archimede. Qualora siano dettate da motivi di salute superiori a 10 gg. l'alunno sarà ammesso in classe dietro presentazione di certificato medico attestante la guarigione.

Nel caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata stabilite dall'istituzione scolastica riguardanti l'intera classe fa fede la comunicazione inviata dal Dirigente alle famiglie tramite registro elettronico, la quale perverrà con almeno un giorno di anticipo.

Intervallo

L'intervallo si svolgerà nella forma e nella durata stabilita annualmente dagli Organi Collegiali: è un momento di socializzazione che consente agli allievi di consumare la merenda e utilizzare i servizi igienici. Detto intervallo viene effettuato esclusivamente nel cortile o nelle aule in caso di maltempo, in questo caso il docente della classe ne assicurerà l'assistenza.

La sorveglianza degli alunni in cortile è assicurata sia dai docenti individuati in un apposito elenco indicante i turni giornalieri, tenuto affisso nella sala dei professori; sia dai collaboratori scolastici che stazioneranno nei pressi dei servizi igienici e/o delle uscite.

Durante la permanenza in cortile le aule verranno chiuse al fine di garantire la sicurezza di quanto lasciato al loro interno.

Durante l'intero periodo di permanenza a scuola l'alunno è responsabile della custodia dei beni personali. In nessun caso la scuola risponde di danneggiamenti o furto dei beni personali.

Utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici

L'Istituto fa riferimento alla disposizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 5274/24 dell'11/7/2024 che aggiorna la nota Prot. 107190 del 19/12/2022 che regolano l'uso degli smartphone nelle istituzioni scolastiche cui il presente regolamento si adeguano

Durante la permanenza all'interno dell'istituto e soprattutto durante l'intervallo è vietato l'utilizzo dello smartphone e/o altri apparecchi elettronici, tranne che gli stessi non siano necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (BYOD) o nei casi di assoluta necessità e con il permesso dell'insegnante. Al fine di garantire il rispetto del divieto si opererà nel modo seguente:

- prima delle attività didattiche tutti gli alunni consegneranno i cellulari/devices che saranno riposti in una apposita scatola;
- i cellulari/devices saranno nuovamente presi ed accesi solo se l'alunno è autorizzato dal Docente presente: per necessità sanitarie riferite a misure salvavita documentate con idonea certificazione medica, per cause imprevedibili ed urgenti o per lo svolgimento di attività didattiche che ne richiedono l'uso;
- in caso di violazione del divieto, il cellulare/device sarà ritirato dal docente che avrà cura di farlo spegnere dal detentore e successivamente consegnato in custodia in presidenza. Il device momentaneamente assunto in consegna potrà essere ritirato da uno dei genitori.

E' assolutamente vietato recare offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail pubblicati su social network o tramite telefono; così come appropriarsi, usare e rivelare ad altri informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, social network, ecc.

Mancanze disciplinari e sanzioni previste:

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti per i quali verranno adottate le sanzioni elencate nella tabella, deliberate dalla figura e/o dall'organo competente indicato.

Mancanza disciplinare	Sanzione prevista	Figura e/o organo competente
Ripetuti ritardi	<i>Dopo il terzo ritardo sarà convocata la famiglia per gli eventuali provvedimenti. In alternativa può essere trasmesso un formale messaggio alla famiglia tramite RE</i>	Docente coordinatore della classe a cui appartiene l'alunno
Ripetute Assenze non giustificate	<i>Segnalazione alla famiglia tramite RE. Nei casi di particolare criticità e ove ritenuto necessario, tramite convocazione formale dei genitori con annotazione sul RE.</i>	Docente coordinatore della classe a cui appartiene l'alunno
Mancanza del materiale didattico occorrente	<i>Annotazione sul registro di classe (dopo la terza annotazione si procederà con la l'avviso alla famiglia e dopo la quarta si procederà con nota disciplinare)</i>	Docente della classe
Mancato rispetto delle consegne a scuola e a casa	<i>Annotazione sul registro di classe (dopo la terza annotazione si procederà con la nota disciplinare)</i>	Docente della classe
Disturbo delle attività didattiche	<i>Rimprovero sul registro elettronico (dopo il terzo rimprovero si procederà con la nota disciplinare)</i>	Docente della classe

Utilizzo improprio del cellulare e/o altri apparecchi elettronici	<i>Ritiro temporaneo del telefonino o di altre apparecchiature il cui uso è vietato;</i>	Docente della classe
Utilizzo di linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri	<i>Nota disciplinare;</i> <i>Svolgimento di attività alternative a favore della comunità scolastica concordate con la famiglia. (*)</i> <i>Sospensione da 1 a 3 giorni nei casi di reiterazione del comportamento scorretto</i>	Docente della classe Dirigente Scolastico
Sporcare l'ambiente scolastico (servizi igienici, laboratori, spazi comuni ecc...)	<i>Nota disciplinare</i> <i>Svolgimento di attività alternative a favore della comunità scolastica concordate con la famiglia (*)</i>	Docente della classe e/o Dirigente scolastico
Danneggiamento di materiali, arredi e strutture	<i>Nota disciplinare e risarcimento dei danni da parte dei genitori</i>	Docente della classe e/o Dirigente Scolastico

<p>Episodi di bullismo, violenza e/o reazioni violente:</p>	<p><i>Nota disciplinare</i></p> <p><i>Sospensione dalle attività didattiche e/o esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione e/o visite guidate) fino a 3 gg</i></p> <p><i>Sospensione dalle attività didattiche e/o esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione e/o visite guidate) superiore a 3 gg</i></p> <p><i>Ove trattasi di azioni di particolare gravità o fortemente lesive della persona o in caso di lesioni personali, comunicazione all'Autorità giudiziaria o alla locale Tenenza dei Carabinieri.</i></p>	<p>Docente della classe e/o Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe o, nei casi più gravi, Organo di Garanzia</p> <p>Dirigente Scolastico previa acquisizione del parere del Consiglio di classe.</p>
<p>Episodi di violenza negli spazi comuni durante l'intervallo anche in caso di coinvolgimento di più alunni di non facile ed immediata individuazione e di non immediata definizione delle circostanze</p>	<p><i>Provvedimento di sospensione della ricreazione negli spazi comuni per un periodo stabilito dal Dirigente Scolastico che darà comunicazione alle famiglie. In tali situazioni, i docenti avvieranno discussioni utili e producenti nelle classi, anche nell'ambito dell'Educazione Civica.</i></p>	<p>Il Dirigente Scolastico</p>

(*)

- attività manuali volte al ripristino di attrezzature arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati;
- attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;

- attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o di locali;
- ogni altra attività utile e vantaggiosa per la scuola.

Sono considerate azioni di violenza anche le reazioni con il ricorso a forme violente. Le provocazioni non costituiscono fattore attenuante.

Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- a) l'intenzionalità del comportamento;
- b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare o il rifiuto della stessa;
- e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento.

È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche l'**annotazione sul registro elettronico**, si tratta di una nota scritta non verbalizzata, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione, la frequenza irregolare.

È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta**. Se l'annotazione è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe.

Procedimento disciplinare

Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione fino a tre giorni è comminata dal Dirigente Scolastico con motivata annotazione sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia anche tramite fonogramma e/o registro elettronico.
2. La sospensione dello studente da quattro a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
3. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica, ma chiara e circostanziata esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore

della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.

7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Opposizione alle sanzioni disciplinari

Conciliazione

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, i genitori possono richiedere al Dirigente scolastico il rito della conciliazione. Il rito non può essere richiesto per alunni che ne abbiano già usufruito.

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia ed annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Ricorso all'Organo di garanzia

Per quanto disposto e stabilito "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n.249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari, è istituito l'Organo di garanzia di istituto. L'Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e uno dal collegio dei Docenti cui viene assegnata anche la funzione di segretario, da due rappresentanti eletti dai genitori in occasione della elezione delle rappresentanze negli OO.CC..

13

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione.

Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

Resta ferma la facoltà dei genitori di opporre ricorso alle sanzioni comminate nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge riguardo la richiesta di annullamento di provvedimenti amministrativi.

Non sono oggetto di ricorso i provvedimenti del Dirigente Scolastico di sospensione momentanea dello svolgimento della ricreazione degli spazi comuni. Anche i provvedimenti di inibizione alla partecipazione alle gite scolastiche di alunni che possono mettere a rischio la corretta gestione dei gruppi fuori dagli spazi scolastici in caso di alunni poco disciplinati che sono stati oggetti di gravi sanzioni per comportamenti scorretti. Tali atti possono essere contestati nelle sedi amministrative competenti (TAR).

Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

14

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica che ha utilizzato lo spazio;
- è compito del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera ai genitori degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia. I risarcimenti andranno pagati tramite il canale della Rete PAgPA

Deroghe al limite delle assenze

Premesso che,

- la deroga ai limiti di assenza (massimo 25% del monte ore annuale) è presa in considerazione dal Consiglio di classe in occasione dello scrutinio finale, purché tali assenze non vengano giudicate pregiudizievoli per l'ammissione alla classe successiva;
- la procedura è regolata dall'art. 14, comma 7 delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ed in particolare dal DPR n. 122 del 22/6/2009;
- I motivi ammessi che saranno valutati dal Consiglio di classe per l'applicazione della deroga sono quelli che il Collegio dei Docenti individua con apposite deliberazione;
- I motivi di salute devono essere documentati da idonea certificazione medica;
- Per assenze superiori a giorni 3 (tre) dovute a ragioni di salute, per il rientro, non è necessaria alcuna certificazione medica di riammissione a scuola. Ove invece si richieda la detrazione ai fini

della computazione della percentuale di presenze, è necessaria la certificazione medica da trasmettere nelle modalità di seguito descritte.

Ciò premesso, per effetto delle decisioni del Collegio dei Docenti, si dispone quanto segue:

1. Le certificazioni mediche non possono avere carattere cumulativo di periodi non continuativi (ad es. è possibile indicare i singoli giorni oppure il periodo di assenza, purchè continuativo, “dal XXXXXX al YYYYYY per giorni ZZZ”). Non saranno accettati certificati che riportano periodi diversi e non continuativi di assenza per malattia;
2. Le certificazioni mediche devono essere firmate dal Medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS) e riportare il timbro professionale o da una struttura sanitaria. Sono ammesse certificazioni di ricovero ospedaliero, purchè per periodi non inferiori a giorni 5;
3. Le certificazioni mediche devono riguardare periodi di malattia non inferiori a 5 (cinque) giorni continuativi comprensivi dei giorni festivi;
4. Le certificazioni mediche, devono essere trasmesse a mezzo di posta elettronica, di registro elettronico o consegnate a mano entro giorni 5 dal termine della malattia. Ai fini del computo del limite delle assenze annuali non saranno ammesse certificazioni che riportano una data superiore a 5 giorni dal rientro in classe;
5. Le certificazioni mediche rilasciate in violazione o in difformità alle norme specifiche, saranno trasmesse all’Ordine provinciale dei Medici e, ove ne ricorrano gli estremi, all’autorità giudiziaria.
6. La segreteria acquisirà le certificazioni mediche perché vengano archiviate nel fascicolo personale degli alunni. Eventuali trasmissioni difformi da quanto disposto, saranno sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico e segnalate ai genitori con messaggio inviato tramite registro elettronico riportante la seguente dicitura “La certificazione medica trasmessa non è conforme alle disposizioni in materia e pertanto non sarà considerata ai fini delle deroghe al limite del 25% di cui al DPR n. 122 del 22/6/2009. La certificazione è valida ai soli fini della prescritta giustificazione da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà”.

I Docenti coordinatori di classe, prima dello scrutinio finale, verificheranno il numero delle giornate di assenza che possono essere considerate ai fini delle deroghe di cui al citato DPR n. 122 del 22/6/2009 per come deliberato dal Collegio dei Docenti e prescritto nel presente regolamento.

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il “Patto educativo di corresponsabilità”, accettando pienamente i principi a cui i Regolamenti si ispirano e si impegnano ad osservarlo e farlo osservare dallo studente.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione all’albo dell’istituto e fino a modifiche e/o integrazione che dovranno essere formalmente approvate dal Consiglio di istituto in carica.

La sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità” è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell’articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extracurricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

La Presidente del Consiglio di Istituto

La segretaria del Consiglio

Il Dirigente Scolastico

Sig.ra Carla Leonardi

Prof.ssa Rosanna Manganaro

Prof. Salvatore Parenti